

COMUNE DI GALLIATE



PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO PER AREE ATTREZZATE PER SGAMBAMENTO CANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.° 22 del 28.04.2016

INDICE

Art. 1 - FINALITA'

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO – ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

Art. 5 - IGIENE DEI LUOGHI

Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 7 - DISPOSIZIONI OPERATIVE E GESTIONALI

Art. 8 - SANZIONI

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER AREE ATTREZZATE PER SGAMBAMENTO CANI

Art. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo di aree che il Comune di Galliate intende mettere a disposizione dei possessori di cani per permettere l'attività motoria dei medesimi animali in spazi dove possano essere lasciati liberi di correre senza guinzaglio e museruola.

L'accesso alle aree, appositamente recintate ed attrezzate, sarà consentito a tutti i cittadini che posseggono uno o più cani in regola con le disposizioni sanitarie.

Art. 2 – DEFINIZIONI

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “ Area di sgambamento per cani” e le norme regolamentari di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;

b) Proprietario/conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddette aree di sgambamento.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Le aree di sgambamento per cani sono previste per migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - NORME DI COMPORTAMENTO – ONERI ED OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari o di chi ne ha la custodia.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.

Per l'accesso all'area di sgambamento i proprietari dei cani dovranno avere a disposizione specifica museruola, da poter applicare agli animali in caso di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali presenti o su richiesta delle Autorità competenti.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di mantenere chiuso il cancello entrando e uscendo dall'area.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

I proprietari o detentori non dovranno permettere all'animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire altri animali o persone.

Non devono essere arrecati danni alle piante, alle strutture, alle attrezzature e non devono essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere.

Nel caso di incompatibilità tra i cani devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane.

Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo correlato alla presenza o meno di altri cani in attesa di entrare nell'area o che siano incompatibili con il proprio cane.

Ogni cane che accede all'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento che lo identifichi all'anagrafe Canina del Comune di residenza.

I cani particolarmente aggressivi devono essere resi inoffensivi con l'uso di museruola e guinzaglio da parte del conduttore e devono essere in regola con la vaccinazione antirabbica.

Prima delle ore 6.00 e dopo le ore 22.00 deve essere garantito il silenzio da parte dei conduttori dei cani, anche attraverso l'utilizzo di museruola.

E' vietato l'accesso ai cani il cui conduttore non abbia conseguito la maggiore età.

All'interno dell'area è ammessa la presenza di massimo 5 cani.

Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

Non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.

Il proprietario/conducente di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestano ripetutamente altri cani qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali. I proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa da parte di tutti i cittadini.

E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

Art. 5 – IGIENE DEI LUOGHI

A garanzia dell'igiene e tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di portare con se palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione.

In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette e/o qualsiasi eventuale attrezzatura.

Art. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Provvederà inoltre alle manutenzioni ordinarie delle attrezzature presenti.

Art. 7 – DISPOSIZIONE OPERATIVE E GESTIONALI

Le aree di sgambamento disciplinate dal presente regolamento verranno individuate e definite, anche in fasi temporali diverse, con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

Nelle aree di sgambamento sarà possibile, previo specifico benestare del Comune, installare eventuali manifesti e/o striscioni pubblicitari nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

In caso di eventuale gestione delle aree da parte di terzi dovrà essere preventivamente sottoscritta specifica convenzione con il Comune per la regolamentazione d'uso delle aree stesse.

Art. 8 – SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento per l'accesso all'area di sgambamento per cani è punita mediante l'applicazione di sanzioni amministrative a cura della Polizia Municipale che potranno variare da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis T.U.D. Lgs 267/2000.

Il personale del Servizio Veterinario dell'ASL ha la libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della specifica deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.